



RASSEGNA NORMATIVA

RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE*

Marzo 2005

- Comunicato n. 35/2005

Legge n. 26/2005

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga dei termini”.

(pubblicata sulla G.U. n. 50 del 2 marzo 2005)

(si veda approfondimento)

- Comunicato n. 36/2005

Deliberazione n. 4/2005 – Centro nazionale per l’informatica nella p.a.

“Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico”.

(pubblicata sulla G.U. n. 51 del 3 marzo 2005)

- Comunicato n. 37/2005

Decreto legislativo n. 30/2005

“Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”.

(pubblicata sulla G.U. n. 52 del 4 marzo 2005 – Suppl. Ord. N. 28/L)

(si veda approfondimento)

- Comunicato n. 38/2005

Deliberazione n. 14/2005 – Garante per la protezione dei dati personali

“Contributo spese relativo all’esercizio dei diritti di accesso dell’interessato”.

(pubblicata sulla G.U. n. 55 del 8 marzo 2005)

- Comunicato n. 39/2005

Decreto MIUR 15dicembre 2004

Equipollenza delle lauree in “scienze economiche statistiche e sociali” e “economia per le arti, la cultura e la comunicazione” alla laurea in “economia e commercio” ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

(pubblicato sulla G.U. n. 55 del 8 marzo 2005)



- Comunicato n. 40/2005

Decreto MIUR 15 dicembre 2004

Integrazione del decreto interministeriale 5 maggio 2004, concernente l'equiparazione del corso di laurea in "economia per le arti, la cultura e la comunicazione" vecchio ordinamento alla classe 84/S delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

(pubblicato sulla G.U. n. 55 del 8 marzo 2005)

- Comunicato n. 41/2005

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreti contenenti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni, gli enti locali e le università, in attuazione dell'articolo 28, comma 5, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) e dell'articolo 1, comma 79, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005).

(pubblicato sulla G.U. n. 57 del 10 marzo 2005)

- Comunicato n. 42/2005

Decreto legge n. 35/2005

"Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale".

(pubblicato sulla G.U. n. 62 del 16 marzo 2005)

(si veda approfondimento)

- Comunicato n. 43/2005

Decreto Legislativo 28 febbraio 2005 n. 42

"Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10 della legge n. 229/2003".

(pubblicata sulla G.U. n. 73 del 30 marzo 2005)

- Comunicato n. 44/2005

Ministero del Lavoro – Circolare n. 7/2005

"Disciplina della somministrazione di lavoro"

(pubblicata sulla G.U. n. 60 del 14 marzo 2005)

(si veda approfondimento)



APPROFONDIMENTI

Legge n. 26/2005

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga dei termini”.

E' stata pubblicata sulla G.U. n. 50 del 2 marzo 2005 la legge n. 26/2005, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314.

Come è noto, il decreto legge n. 314/2005 introduceva nel nostro sistema normativo una serie di differimenti di termini in diversi settori.

Il rinvio di maggior rilievo è quello concernente le misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali.

La legge n. 26/2005 infatti, con la previsione del nuovo articolo 6 bis, dispone:

All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005»; b) al comma 3, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006».

L'obbligo di predisposizione della nuova versione del documento programmatico sulla sicurezza slitta, dunque, dal 30 giugno 2005 al 31 dicembre 2005.

Insieme alla scadenza del 30 giugno viene differita anche quella prevista dal comma 3 dell'articolo 180; in questo caso, infatti, la scadenza per l'adozione delle misure di sicurezza slitta dal 30 settembre 2005 al 31 marzo 2006.

Giova ricordare, peraltro, che gli adempimenti differiti riguardano solo le nuove misure minime di sicurezza introdotte dal Codice della Privacy; tutte le altre misure, dunque, rimangono operative.



Decreto legislativo n. 30/2005

"Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273".

E' stata pubblicata sulla G.U. n. 52 del 4 marzo 2005 (Suppl. Ord. N. 28) il decreto legislativo n. 30/2005, recante il nuovo codice della proprietà industriale.

Il nuovo codice attua un riassetto della disciplina della proprietà industriale, unificando in un unico testo normativo, aggiornato e semplificato, tutte le disposizioni che regolamentavano la materia.

Il nuovo codice, infatti, si compone di 245 articoli che sostituiscono, abrogandole in blocco, le 39 leggi che disciplinavano la materia.

Il codice stesso (art. 1) definisce l'esatto ambito di applicazione della nuova normativa, chiarendo l'espressione di proprietà industriale (brevetti per invenzioni, marchi e segni distintivi, modelli e disegni ecc.).

Ecco, in sintesi, alcune norme di maggior rilievo:

□ Le invenzioni dei dipendenti

Per le invenzioni dei dipendenti, cioè quelle realizzate *"in esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tal scopo retribuita"* i diritti derivanti dall'invenzione **appartengono al datore di lavoro; all'inventore, invece, spetta il diritto di esserne riconosciuto autore.**

Qualora, invece, non sia prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione sia fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione **appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, tuttavia**, (salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore) **spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio.**

Il legislatore disciplina altresì i **criteri da adottare per procedere alla determinazione dell'equo premio**: per la determinazione di tale spettanza, infatti, si dovrà tenere conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.

Infine, qualora non ricorrano le ipotesi sopracitate e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone del prezzo. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto.



□ Le invenzioni dei ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca

In deroga alle sopraindicate disposizioni dettate in materia di invenzioni del lavoratore, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, **il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.**

L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

In ogni caso, **l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.**

Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui sopra, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Tali disposizioni, tuttavia, non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

Gioverà ricordare, infine, che il nuovo codice disciplina **solo la proprietà industriale** (e non la proprietà intellettuale), **rimanendo pertanto esclusa dalla normativa codicistica tutta la disciplina del diritto di autore** (che continuerà quindi ad essere regolamentata da differenti leggi).

Il nuovo codice della proprietà industriale è entrato in vigore il 19 marzo 2005.

Ministero del Lavoro – Circolare n. 7/2005
“Disciplina della somministrazione di lavoro”

È stata pubblicata sulla G.U. n. 60 del 14 marzo 2005 la circolare n. 7/2005 del Ministero del Lavoro, recante alcune precisazioni, fornite dal Ministero, sui contratti di somministrazione di lavoro (**ex interinali**).

La circolare in esame detta ulteriori istruzioni sulla forma e i contenuti del contratto di lavoro, sulle **tipologie** di somministrazione, sui **limiti** (e **divieti**) del contratto e sulle **irregolarità** e/o **nullità** della somministrazione.



Decreto legge n. 35/2005

"Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale".

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 16 marzo 2005 il decreto legge n. 35/2005, recante misure relative allo sviluppo economico, sociale e territoriale, il cui testo si compone di 15 articoli.

Ecco, in sintesi, alcune novità di maggior interesse:

□ Articolo 3

Per chi presenterà una domanda alla Pubblica Amministrazione per avere un'autorizzazione ci sarà un termine di 30 giorni, **scaduto il quale l'oggetto della domanda si intenderà concesso.**

L'articolo 3 del decreto in esame, modificando l'art. 19 della legge 241/1990, dispone infatti che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale (con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni individuate dal decreto stesso), **è sostituito da una dichiarazione dell'interessato** corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.

L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

L'attività oggetto della dichiarazione **può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.** Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato deve darne comunicazione all'amministrazione competente.

L'amministrazione, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, **adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti**, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Detta sospensione deve essere comunicata all'interessato.

□ Articolo 2

L'articolo 2 contiene alcune disposizioni in materia fallimentare. In dettaglio sono dettate alcune norme che **riducono i tempi delle revocatorie** e ampliano i margini del concordato preventivo e **degli accordi stragiudiziali.**



L'articolo in esame contiene, altresì, alcune innovative disposizioni in materia processuale civile, che prevedono **la facoltà di ricorrere a internet e alla posta elettronica per alcune ipotesi di notificazioni** (ad es. nel caso dell'intimazione al testimone ex art. 250 c.p.c).

□ Articolo 14

L'articolo 14 modifica in parte il testo degli articoli 10 e 100 del dpr n. 917/86 (*"Testo unico delle imposte sui redditi"*). In dettaglio, sono apportate le seguenti modifiche:

[In materia di oneri deducibili:]

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera 1 ter è aggiunta la lettera l-quater) **le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie** di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali

Viene dunque prevista la possibilità di dedurre dal proprio reddito le liberalità in denaro effettuate a favore di alcuni soggetti, ivi comprese le università e le fondazioni universitarie.

[In materia di oneri di utilità sociale:]

b) all'articolo 100, comma 2, lettera a) le parole: "o finalità di ricerca scientifica" sono soppresse; nel medesimo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) **le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie** di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali"

Viene dunque riscritta completamente la previsione di cui all'art. 100, comma 2, lettera c), il cui testo aggiornato ora prevede la deducibilità delle erogazioni liberali a beneficio di alcuni soggetti (comprese le università e le fondazioni universitarie).

[In materia di trasferimenti a titolo gratuito:]

L'articolo 14, comma 8, infine, dispone che **"Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, fondazioni universitarie** di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili



POLITECNICO DI MILANO

relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento”.

Nuove agevolazioni sono previste anche per gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito: è prevista infatti l'esenzione da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e la riduzione del 90% degli onorari notarili).

* A cura di: Avv. Giuseppe Bredice – Area Legale
Avv. Raffaele Moscuza - Dirigente Area Legale

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di reperire le più significative novità legislative, di realizzarne un costante monitoraggio e offrire una prima interpretazione per un possibile confronto. I commenti costituiscono una prima traccia interpretativa la cui condivisione è lasciata alla responsabilità degli operatori.